

VALUTAZIONE dei TITOLI ISCRITTI nel CIRCOLANTE

*Confermata la proroga della deroga
per i soggetti non Ias di valutare
i titoli non durevoli al valore di iscrizione.*

di Cesare D'Attilio *

Considerata la reiterata turbolenza dei mercati finanziari tuttora in atto, frutto della crisi finanziaria iniziata nel luglio 2008, anche per l'esercizio 2012, con apposito Decreto del Ministero dell'Economia del 18 dicembre 2012, è stata confermata la proroga della deroga prevista dall'ormai noto art. 15, co. 3, D.L. 29 novembre 2008, n. 185 [CFE 6219d], convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, secondo cui i soggetti che **non** adottano i **principi contabili internazionali**, nell'esercizio di riferimento, pos-

sono valutare i **titoli non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio** al loro **valore di iscrizione**, così come risultante dall'ultimo bilancio oppure, ove disponibile, dall'**ultima relazione semestrale regolarmente approvata** (anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato), fatta **eccezione** per le perdite di carattere durevole.

Tale disposizione, introdotta *illo tempore* per l'esercizio in corso al 29 novembre 2008, è stata oggetto di diverse proroghe con riferimento a tutti gli esercizi successivi (dal 2008 a quello attuale).

Deroghe ai criteri di valutazione dei titoli

Deroga ai criteri di valutazione dei titoli	Evoluzione	Esercizio di riferimento
Art. 15, co. 3, D.L. 185/2008, convertito nella L. 2/2009	Prima formulazione	2008
D.M. 24 luglio 2009	Prima proroga	2009
Art. 52, co. 1-bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122	Seconda proroga	2010
Art. 1, co. 1, D.M. 27 luglio 2011	Terza proroga	2011
Art. 1, co. 1, D.M. 18 dicembre 2012	Quarta proroga	2012

La norma in commento costituisce una deroga al criterio di valutazione al minore tra costo e mercato nella valutazione dei titoli dell'attivo circolante (o

titoli non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio della società).

* *dottore commercialista e revisore legale - Studio D'Attilio.*

TITOLI

PRESUPPOSTO SOGGETTIVO

La deroga in commento riguarda esclusivamente i soggetti che redigono il bilancio secondo il codice civile ed i principi contabili nazionali Oic: pertanto, deve ritenersi riservata alle sole **società di capitali**, in quanto viene espressamente richiamato il valore risultante dall'ultimo bilancio, o dall'ultima relazione semestrale, «regolarmente approvati». Con l'effetto che dovrebbero ritenersi escluse dall'applicazione della deroga le società di persone e le imprese individuali che hanno iscritto tali titoli nell'inventario: il suddetto orientamento sembrerebbe essere giustificato dall'assenza di specifiche previsioni che impongano alle società di persone di reintegrare il patrimonio netto eroso dalle perdite, a dispetto di quanto stabilito per le società di capitali (artt. 2446 e 2447, Codice civile).

PRESUPPOSTO OGGETTIVO

La deroga alla valutazione al minor valore desumibile dall'andamento del mercato è temporalmente limitata ai bilanci dal 2008 al 2012, salvo nuova proroga per il prossimo esercizio mediante apposito decreto del Ministero dell'Economia, e circoscritta ai titoli non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa, individuati dalla relazione illustrativa al D.L. 185/2008 nelle «attività finanziarie iscritte nel circolante». In particolare, la nozione di «titoli» deve essere intesa in senso ampio, ricomprendendo le seguenti categorie:

- titoli partecipativi: azioni, quote di S.r.l. e strumenti finanziari assimilati;
- titoli a reddito fisso: obbligazioni e titoli di Stato;
- altri titoli: quote di fondi comuni d'investimento, *covered warrant* e certificati.

Attesa la formulazione letterale della disposizione in commento, che non ne riporta un'espressa esclusione, il campo di applicazione della norma comprende anche i titoli quotati.

La norma non contempla, invece, il caso inverso, quello di mantenere i valori inferiori iscritti nel 2007, se nel frattempo le quotazioni sono aumentate: la relazione illustrativa al D.L. 185/2008 si riferisce esclusivamente alla facoltà di derogare all'obbligo di svalutazione, e non anche a quello

di ripristino dei valori.

PROFILI OPERATIVI

In assenza dell'art. 15, co. 3, D.L. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. 2/2009, i titoli di debito ed i titoli azionari avrebbero dovuto essere valutati secondo il principio della prudenza, ai sensi dell'art. 2426, co. 1, n. 9, c.c.: «*i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto [...] ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci, se ne sono venuti meno i motivi*».

Ai fini fiscali, di norma, una volta valutate le rimanenze di titoli secondo le metodologie indicate nell'art. 94, co. 3, Tuir (Lifo, Fifo, costo medio ponderato), occorre confrontare il valore ottenuto con il valore normale alla data di chiusura dell'esercizio e, qualora il primo termine sia più elevato, il valore minimo che può essere assunto è quello determinato moltiplicando l'intera quantità dei titoli in rimanenza per il valore normale stesso.

Pertanto, nell'ambito della valutazione in bilancio dei titoli dell'attivo circolante secondo il sopra citato art. 2426, co. 1, n. 9, c.c., qualora il valore di mercato dei titoli sia inferiore al costo d'acquisto (determinato, per i beni fungibili, in base ai criteri Lifo, Fifo o costo medio ponderato), deve essere operata una svalutazione, che assume rilievo anche ai fini fiscali.

Pertanto, gli amministratori sono chiamati ancora una volta ad accertare se la perdita di un titolo rivesta carattere durevole, poiché in questo caso, non è consentito alla società derogare al principio della prudenza, ma obbliga la medesima ad applicare il principio del minor valore tra il costo e il prezzo di mercato, procedendo alla svalutazione. Con riferimento al caso previsto dalla deroga in esame e, quindi, alla possibilità di mantenere il valore del titolo iscritto nel bilancio 2007, l'organo amministrativo, nella relazione al bilancio dell'esercizio 2012, dovrà indicare il richiamo alla norma di deroga e l'assenza di perdite durevoli, nonché fornire **adeguata motivazione** nella **nota integrativa** circa i **criteri seguiti** per l'individua-

zione dei titoli oggetto di deroga, l'ammontare della differenza tra il valore dei titoli iscritto in

bilancio e il relativo valore desumibile dall'andamento del mercato.

Esemplificazione numerica

- titoli al 31.12.2007 → n. 100.000 azioni - costo € 50
- titoli al 31.12.2008 → n. 100.000 azioni - valore di mercato € 20
- titoli al 31.12.2009 → n. 100.000 azioni - valore di mercato € 30
- titoli al 31.12.2010 → n. 100.000 azioni - valore di mercato € 32
- titoli al 31.12.2011 → n. 100.000 azioni - valore di mercato € 35
- titoli al 31.12.2012 → n. 100.000 azioni - valore di mercato € 40

In virtù della deroga di cui all' art. 15, co. 3, D.L. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. 2/2009, e delle successive proroghe, la società ha potuto, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole:

- a) valutare i titoli iscritti al 31.12.2008 al loro costo risultante dal bilancio al 31.12.2007 (€ 50), anziché al loro valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato al 31.12.2008 (€ 20);
- b) valutare i titoli iscritti al 31.12.2009 al loro costo risultante dal bilancio al 31.12.2007 (€ 50), anziché al loro valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato al 31.12.2009 (€ 30);
- c) valutare i titoli iscritti al 31.12.2010 al loro costo risultante dal bilancio al 31.12.2007 (€ 50), anziché al loro valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato al 31.12.2010 (€ 32);
- d) valutare i titoli iscritti al 31.12.2011 al loro costo risultante dal bilancio al 31.12.2007 (€ 50), anziché al loro valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato al 31.12.2011 (€ 35).
- e) per quanto riguarda i bilanci al 31.12.2012 di prossima pubblicazione valutare al loro costo risultante dal bilancio al 31.12.2007 (€ 50), anziché al loro valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato al 31.12.2012 (€ 40).

PERDITE DUREVOLI

La disciplina civilistica non fornisce una definizione puntuale di «perdita di valore durevole»:

pertanto, soccorrono i principi contabili nazionali. In particolare, l'Oic 20, rubricato ai titoli ed alle partecipazioni, stabilisce che il criterio d'individuazione della perdita di valore durevole differisce, a seconda della tipologia di titolo considerato (paragrafo I.6.2.):

- a) **non quotato**: non essendo disponibile un valore di mercato, devono essere impiegati tutti i dati e le informazioni di cui si può venire a conoscenza allo scopo di accertare il deterioramento delle condizioni economico-patrimoniali della società emittente con connessi rischi di illiquidità o di insolvenza della stessa, che possono compromettere la capacità di corrispondere gli interessi da parte dell'emittente medesima o il realizzo del titolo da parte del possessore, o ancora, la capacità di rimborso del titolo alla scadenza da parte della società emittente;
- b) **quotato**: un significativo ribasso nel listino, che ha espresso un carattere di persistenza temporale, e l'assenza di elementi che lascino fondatamente ritenere probabile un'inversione di tendenza. Diversamente, la mera riduzione della quotazione non costituisce di per sé una perdita durevole di valore, ma rappresenta un segnale d'allarme, che impone di accertare l'avvenuto deterioramento effettivo delle condizioni dell'emittente. Devono, inoltre, essere eseguiti gli accertamenti di cui al *sub a*) previsti per i titoli non quotati.

Qualora i titoli siano rappresentati da partecipazioni, l'Oic 20 raccomanda di ricercare il carattere durevole della perdita di valore nelle condizioni economiche della società emittente, ed in particolare sulla base di riferimenti certi e costanti, che accertino perdite d'esercizio non episodiche

TITOLI

o temporanee, bensì strutturali, tali da intaccare la consistenza patrimoniale della partecipata (paragrafo II.3.6.).

Una perdita di valore durevole, sovente, deriva da perdite d'esercizio significative riportate dalla partecipata, frequentemente accompagnate o provocate da situazioni negative interne all'impresa stessa o esterne ad essa, oppure da una combinazione di tali fattori:

1. interni:

- perdite operative divenute fisiologiche, derivanti da una struttura economica del ciclo costi/ricavi che cessa di essere remunerativa;
- eccesso di costi fissi, non riducibili nel breve periodo, rispetto al volume d'affari;
- obsolescenza tecnologica degli impianti o dei processi produttivi dell'impresa;
- un perdurante stato di tensione finanziaria al quale non si possa porre rimedio, e che divenga eccessivamente oneroso per l'azienda;

2. esterni:

- crisi del mercato in cui opera l'impresa, con previsioni di assestamento dello stesso in direzione opposta a quella utile dall'impresa;
- sostanziale ribasso dei prezzi di vendita dei prodotti/servizi, non bilanciato dall'adeguamento dei costi di produzione e vendita;
- novità normative che incidono negativamente sulla redditività dell'impresa;
- perdita di quote di mercato a favore di imprese concorrenti;
- abbandono da parte del mercato dei prodotti/servizi dell'impresa a beneficio di prodotti/servizi alternativi.

Un ulteriore riferimento per l'applicazione della «perdita di valore» si ha allorché ci si renda conto che l'avviamento pagato in sede di acquisizione di azienda presenta un valore minore o, addirittura, si è azzerato.

Conseguentemente, si è in presenza di una **perdita di valore durevole** quando, in base ad elementi fondati, non è possibile prevedere che le ragioni che l'hanno causata possono essere rimosse in un breve arco temporale, ovvero in un periodo così limitato da permettere di formulare stime attendibili, basate su fatti obiettivi e ragionevolmente riscontrabili. Quindi, una perdita di valore è dure-

vole perché non è ragionevolmente **dimostrabile** che, nel breve termine, la società partecipata possa sovvertirla mediante positivi risultati economici. Al contrario, qualora la partecipata abbia predisposto piani e programmi tesi al recupero delle condizioni di equilibrio economico finanziario e di redditività, con caratteristiche tali da far fondatamente ritenere che la perdita ha carattere contingente, questa può definirsi **non durevole**. Affinché ciò sia ammissibile, tuttavia, per non violare il postulato della prudenza nella formazione del bilancio (Oic 11), i piani e programmi devono avere caratteristiche di concretezza, ragionevole possibilità di realizzazione (economica, finanziaria e tecnica) e brevità di attuazione.

È, inoltre, necessario che i piani e i programmi operativi presentino i seguenti requisiti:

- a) risultino da deliberazioni degli organi societari;
- b) siano analitici, così da individuare con precisione gli elementi di intervento e i benefici (qualificati in termini economici) che da essi si attendono;
- c) definiscano in modo esplicito il tempo entro cui il recupero dell'equilibrio economico è atteso, che deve collocarsi comunque nell'arco di esercizi futuri molto ravvicinati.

Il carattere non durevole della perdita della partecipazione non può essere sostenuto sulla semplice base di ipotesi generiche di recupero o consistenza dei valori patrimoniali. Tale comportamento, nei fatti, è assimilabile ad un puro rinvio del riconoscimento della perdita che, per il richiamo postulato della prudenza e per quello della competenza, non è accettabile. Le valutazioni degli organi amministrativi circa l'esistenza o meno di una perdita durevole di valore devono, pertanto, essere particolarmente accurate, prudenti e motivate.

OSSERVAZIONI CRITICHE

L'art. 15, co. 13, D.L. 185/2008 si riferisce esclusivamente ai titoli già iscritti nel bilancio 2007, senza preoccuparsi di quelli acquisiti negli esercizi successivi.


Si consideri, infine, che la deroga sancita dal legislatore pone una serie di perplessità:

1. la sospensione del principio di prudenza alimenta un forte rischio di inattendibilità del

- bilancio nel suo complesso;
2. il principio di continuità dei bilanci non è più rispettato, a beneficio di una rappresentazione maggiormente veritiera;
 3. gli utili corrispondenti alla deroga non dovrebbero essere distribuiti.
- Soprattutto con riferimento all'ultimo punto critico

(gli utili corrispondenti alla deroga non dovrebbero essere distribuiti) si ritiene che in virtù dei criteri generali di redazione del bilancio previsti nell'art. 2423, c.c. e statuiti nel già richiamato Oic 11, non si debba procedere alla distribuzione degli utili sino a concorrenza delle perdite iscritte in nota integrativa.

SistemaFrizzera24



**GUIDA PRATICA FISCALE
CONTENZIOSO TRIBUTARIO 2013**
R. Lunelli, A. Missoni, L. Lunelli

Edizione 2013 del manuale per una **corretta gestione del processo tributario**, aggiornato con la più significativa giurisprudenza tributaria della Corte di Cassazione, tutte le pronunce dell'Amministrazione finanziaria, le numerose novità normative, le modifiche al rito civile.
Commento articolo per articolo di tutte le norme, corredato di **esempi pratici e modulistica**.
Il **formulario dei principali atti** del processo tributario è riportato anche nel **CD-Rom allegato**, così da poter personalizzare agevolmente le istanze e i ricorsi, creando un proprio archivio.

Pagg. 440 – € 42,00

Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.
Trova quella più vicina all'indirizzo www.librerie.ilssole24ore.com

GRUPPO 24 ORE